



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Primo Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Primo Referendario (relatore)
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario

nelle camere di consiglio del 16 aprile 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

RM

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 commi 166 e seguenti;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e);

vista le Deliberazioni di questa Sezione n. 61/PRSE del 19 febbraio 2013 con cui sono state accertate alcune irregolarità nella gestione relativamente agli esercizi antecedenti il 2011, n. 214/PRSE del 21 maggio 2013 con cui veniva invitata l'amministrazione a provvedere entro sessanta giorni ad adottare provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3 Tuel e n. 381/PRSP con cui la Sezione prendeva atto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22 luglio 2013 in adempimento della delibera Lombardia/214/2013/PRSE del 21 maggio 2013 e riteneva che le irregolarità segnalate, in quanto inerenti una gestione conclusa, non possano trovare strumenti idonei alla loro effettiva rimozione, salvo l'accertamento di eventuale danno erariale nelle competenti sedi;

Esaminate le relazioni dell'Organo di revisione contabile del Comune di Tradate (VA) pervenute a questa Sezione regionale sul rendiconto degli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016;

vista la nota istruttoria prot. n. 2437 del 12 marzo 2015 sull'esercizio 2013 a cui l'Ente ha dato riscontro con propria nota in data 15 aprile 2015 prot. 3896;

vista la nota istruttoria del 21 febbraio 2019 prot. n. 1969 per gli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016 a cui l'Ente ha dato riscontro in data 18 marzo 2019;

esaminate le relazioni dell'Organo di revisione contabile del Comune di Tradate (VA) pervenute a questa Sezione regionale sul rendiconto degli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016 e sul bilancio di previsione degli stessi esercizi;

Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore e l'ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione in camera di Consiglio per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

Udito il magistrato relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro;

PREMESSO IN FATTO

1. Dall'esame delle relazioni dell'Organo di Revisione del Comune di Tradate sul rendiconto degli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016, trasmesse a questa Sezione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dalla documentazione successivamente acquisita in sede istruttoria sono emersi profili di criticità nella gestione finanziaria dell'Ente che hanno reso necessario un approfondimento istruttorio.
2. Con nota del 12 marzo 2015 prot. 2437 si chiedeva di motivare le ragioni del disavanzo negativo, per il 2013, sia per la parte di competenza che in conto capitale e anche con riferimento alla differenza di parte corrente negativa per il triennio 2011/2013, nonché di indicare i conseguenti provvedimenti correttivi adottati. Veniva inoltre richiesto di specificare a cosa facesse riferimento la voce *"ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi"* tra le voci di entrate e spese non ripetitive, di relazionare in ordine alla procedura di liquidazione di Seprio patrimonio servizi s.r.l.. Veniva domandato altresì di relazionare in ordine alla procedura di liquidazione e all'ottemperanza di quanto richiesto dall'organo di revisione nella propria relazione al bilancio, in ordine alla necessità di vincolare l'avanzo di amministrazione e di specificare la natura delle plusvalenze patrimoniali.
3. L'Ente nella propria nota di riscontro 15 aprile 2015 (prot. 3896) ha segnalato ha esposto i dati relativi ai residui passivi generati dalla gestione di competenza e mantenuti a fine esercizio che hanno generato, nell'esercizio 2011 un disavanzo pari a € 12.761.581,68, nel 2012 un avanzo di €428.795,71 e nel 2013 un disavanzo per 1.120.828,95.

Ai disavanzi generati sopraindicati l'Ente, ha riferito di avervi fatto fronte mediante l'applicazione di avanzo di amministrazione.

Per quanto riguarda la differenza negativa di parte corrente, evidenziata nel medesimo triennio, il Comune ha riferito che era prevista già in fase di approvazione dei bilanci di previsione per gli anni 2011/2012/2013, l'applicazione di quota parte di avanzo di amministrazione e di una quota di entrate derivanti da

permessi di costruire per il mantenimento dell'equilibrio. Allo stesso modo, per il finanziamento della parte in conto capitale anno 2013 si è fatto ricorso ad una quota dell'avanzo di amministrazione ed all'applicazione di una quota di entrate correnti di natura straordinaria. La dimostrazione contabile è riportata nei prospetti della Sezione Seconda del questionario SIQUEL consuntivo 2013, pagine 8 e 9. Aldilà delle singole disposizioni di legge, l'Ente ha ribadito essere nei propri intendimenti di assicurare il finanziamento delle spese correnti con entrate di uguale natura, tant'è che, nel corso dell'esercizio 2014, l'Ente non avrebbe applicato entrate derivanti da oneri di urbanizzazione al finanziamento di spese correnti.

La voce *"ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi"* è riferita, secondo quanto riferito dal Comune, al trasferimento di una quota pari ad euro 250.000,00 (finanziata con avanzo di amministrazione) alla propria Società partecipata Seprio Patrimonio Servizi s.r.l., a titolo di parziale ripiano della perdita d'esercizio conseguita al 31.12.2012 (in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 26 del 18/04/2013, avente ad oggetto *"Atto di indirizzo in attuazione degli adempimenti richiesti nella deliberazione prot. 61/2013/PRSE della Corte dei conti sezione regionale della Lombardia"*).

L'Ente ha riferito di avere vincolato una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2012 per il finanziamento del ripiano parziale della perdita conseguita dalla società *in house* Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. in liquidazione. Infatti, con la predisposizione del bilancio di previsione 2013, è stato accantonato apposito fondo di complessivi € 1.000.000,00, a copertura di idoneo capitolo di spesa di parte corrente dell'Ente. Ad oggi è stato liquidato alla società partecipata un importo, a valere sul predetto fondo accantonato, di complessivi € 840.000,00. Al termine dell'esercizio 2014, pertanto, nella composizione dell'avanzo di amministrazione era ancora presente un vincolo pari ad € 160.000,00. SEM

L'Amministrazione si è posta l'obiettivo di chiudere la procedura di liquidazione entro il 31/12/2015 dovendo, nel frattempo, decidere sulle modalità di gestione dei servizi ancora in capo alla Soc. Seprio, cioè servizio di igiene ambientale e farmacia. Per quanto riguarda la gestione dei cimiteri comunali, è in fase di attuazione la procedura di gara per l'esternalizzazione del servizio. Tale obiettivo risulta fissato

dalla deliberazione della G.C. n. 190/2014 e confermato nello schema di provvedimento in corso di approvazione da parte del Comune relativo al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art.1 commi 609 e segg. della Legge di stabilità 2015. Nel corso dell'anno 2014 l'Ente ha inoltre provveduto alla definizione del valore delle opere pubbliche realizzate dalla Soc. Seprio per conto del Comune di Tradate negli anni 2006/2012 che si è conclusa con l'adozione della delibera G.C. n. 29 del 19/2/2015. Detta operazione consente di determinare in modo preciso i rapporti economico-finanziari fra il Comune e la propria società e permette di concludere le procedure necessarie per l'acquisizione delle opere nel patrimonio comunale con contemporaneo accollo del mutuo assunto dalla Soc. Seprio con fideiussione comunale. Tutto ciò richiederà l'adozione di un'apposita delibera consiliare secondo quanto previsto nell'atto di indirizzo assunto con provvedimento C.C. n. 26 del 18/4/2013 in attuazione degli adempimenti richiesti dalla Corte dei Conti - Sez. regionale di Controllo della Lombardia (Del. n. 61/2013/PRSE).

4. Con nota istruttoria del 21 febbraio 2019 prot. 1969 la Sezione chiedeva, con riferimento all'esercizio 2014, come riportato nella relazione dell'Organo di revisione, di indicare e trasmettere l'atto da cui desumere le ragioni del trasferimento di € 200.000,00 a parziale copertura della perdita rilevata a chiusura dell'esercizio 2012.

In riscontro il Comune, con propria nota prot. n. 3081 del 16 marzo 2019, con riferimento al trasferimento nell'esercizio 2014 di euro 200.000,00 per ripiano perdita della società controllata Seprio Patrimonio Servizi s.r.l., precisava che tale posta si riferiva ad operazione concordata con la Corte dei Conti nell'ambito dei provvedimenti assunti a seguito della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Lombardia n. 61 del 16.02.2013.

Proprio la predetta deliberazione della Corte n. 61/2013 aveva richiesto l'adozione di provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate nei rapporti economico-finanziari tra il Comune di Tradate e la sua controllata.

Il Consiglio Comunale ha provveduto pertanto, con deliberazione n. 26 del 18/04/2013, ad approvare l'atto di indirizzo in attuazione degli adempimenti richiesti con deliberazione prot. 61/2013/PRSE della Corte.

Il Consiglio Comunale di Tradate, in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2013, ha disposto di accantonare, prudenzialmente, una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2012 per complessivi euro 1.000.000,00 (Deliberazione di C.C. n. 69 del 22/11/2013 pagina n. 17 – ALLEGATO B).

La Sezione è stata quindi convocata nella camera di consiglio del 16 aprile 2019 per procedere all'esame della situazione finanziaria del Comune alla luce degli atti e delle informazioni acquisite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

SRM

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obbiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

SRM

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria.

Dall'esame delle relazioni dell'organo di revisione del Comune di Tradate sul rendiconto degli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016, trasmesse a questa Sezione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dalla documentazione successivamente acquisita in sede istruttoria sono emersi profili di criticità nella gestione finanziaria dell'Ente che hanno reso necessario un approfondimento istruttorio.

In relazione al risultato di competenza e di capitale negativo per il 2013 e alla differenza di parte corrente negativa per il triennio 2011/2013, l'Ente nella propria nota di riscontro del 15 aprile 2015 prot. 3896 ha segnalato che:

1. Dall'analisi dei risultati di competenza nel triennio 2011/2013 emerge una forte incidenza dei residui passivi generati dalla gestione di competenza e mantenuti a fine esercizio.

Per quanto riguarda la differenza negativa di parte corrente, evidenziata nel medesimo triennio, l'Ente ha rilevato che, già in fase di approvazione dei bilanci di previsione per gli anni 2011/2012/2013, è stata prevista l'applicazione di quota parte di avanzo di amministrazione e di una quota di entrate derivanti da permessi di costruire per il mantenimento dell'equilibrio. Allo stesso modo, per il finanziamento della parte in conto capitale anno 2013, si è fatto ricorso ad una quota dell'avanzo di amministrazione ed all'applicazione di una quota di entrate correnti di natura straordinaria. La dimostrazione contabile è riportata nei prospetti della Sezione Seconda del questionario SIQUEL consuntivo 2013, pagine 8 e 9. Aldilà delle singole disposizioni di legge, è preciso intendimento dell'Ente assicurare il finanziamento delle spese correnti con entrate di uguale natura, tant'è che, nel corso dell'esercizio 2014, l'Ente non ha applicato entrate derivanti da oneri di urbanizzazione al finanziamento di spese correnti. SRM

Al riguardo la Sezione evidenzia che la differenza di parte corrente, specie se reiterata nel tempo, costituisce una irregolarità nella gestione finanziaria dell'ente

suscettibile, ove non opportunamente rimossa, di incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari.

Essa evidenzia, infatti, che l'ente impiega per il normale funzionamento risorse maggiori di quelle ordinariamente accertate per detta finalità e che dunque è costretto, per finanziarle, a ricorrere a entrate in conto capitale, entrate straordinarie oppure all'avanzo di amministrazione.

Tale circostanza, oltre a determinare un'immediata contrazione della spesa per gli investimenti, comporta che, qualora sia mantenuto il medesimo livello di spesa, si producano, per effetto del progressivo consumo delle risorse impiegate, disavanzi di gestione e di amministrazione con la conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell'ente.

Deve quindi costituire per l'ente un'indifferibile priorità quella di ristabilire gli equilibri della gestione corrente.

Pertanto la Sezione si riserva di verificare il superamento della criticità riscontrata nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'ente.

2. Il Comune ha riferito che la voce *"ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi"* riguarda il trasferimento di una quota pari ad euro 250.000,00 (finanziata con avanzo di amministrazione) alla propria Società partecipata Seprio Patrimonio Servizi s.r.l., a titolo di parziale ripiano della perdita d'esercizio conseguita al 31.12.2012.

Sul punto, in risposta alla richiesta istruttoria del 12 marzo 2015, prot. 2437 con nota del 15 aprile 2015, prot. 3896, l'Ente ha giustificato tale trasferimento sulla base della deliberazione di C.C. n. 26 del 18/04/2013, avente ad oggetto *"Atto di indirizzo in attuazione degli adempimenti richiesti nella deliberazione prot. 61/2013/PRSE della Corte dei conti sezione regionale della Lombardia"*.

3. Al riguardo la Sezione rileva di avere accertato, con deliberazione 61/2013/PRSE:

- a. La violazione del patto di stabilità per l'anno 2010 e la mancata applicazione delle sanzioni conseguenti a detta violazione.

- b. La costituzione della società Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. in violazione dell'art. 13 d.l. n. 223/06.
- c. L'uso improprio dello strumento societario per eludere i vincoli di finanza pubblica in materia di indebitamento, di spesa per il personale e di affidamento consulenze.
- d. L'irregolare gestione finanziaria dei flussi finanziari diretti ed indiretti del Comune verso la propria società partecipata.
- e. Il mancato raggiungimento dell'equilibrio finanziario dell'ente locale per iscrizione di residui attivi di difficile escussione verso la società.

Nella medesima deliberazione la Sezione ha invitato l'Amministrazione comunale di Tradate a correggere il prospetto dimostrativo del raggiungimento dei vincoli del Patto di stabilità per l'anno 2010 e ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 148 bis TUEL.

Per quanto riguarda le criticità relative ai rapporti con la Società Seprio Patrimonio Servizi s.r.l., in parte motiva la Sezione, con la suddetta deliberazione, ha rilevato che l'amministrazione comunale ha approvato un piano operativo dell'organismo partecipato che finanziariamente non è in grado di sostenere, affidando alla società patrimoniale il compito di reperire risorse finanziarie presso istituti di credito utilizzando contratti di finanziamento, e le garanzie da parte dell'Ente. La Sezione ha affermato altresì che, nonostante i consistenti piani operativi che di anno in anno il Comune di Tradate ha approvato, la società Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. è sin dal momento della sua costituzione sottocapitalizzata (il capitale sociale è di soli 11.000 euro).

SRM

L'indebitamento della società interamente partecipata dal Comune di Tradate ha destato particolari perplessità perché l'equilibrio economico-finanziario della stessa, in quegli anni, è stata raggiunto anche attraverso la patrimonializzazione dei costi sotto la voce "immobilizzazioni immateriali" per gli interventi realizzati sui beni rimasti in capo al Comune di Tradate (per € 11.690.854 nel bilancio 2010) e sotto la voce "immobilizzazioni materiali" per gli interventi realizzati sui beni trasferiti

alla società patrimoniale. Tale operazione contabile non sarebbe stata possibile per il Comune, che opera in regime di contabilità finanziaria, se non si fosse avvalso dello strumento societario che opera in regime di contabilità economica.

Nella deliberazione suddetta vengono approfondite le conseguenze degli interventi del Comune a favore della partecipata. In particolare, gli investimenti oggetto dei vari piani operativi sono stati finanziati dal Comune sotto forma di "finanziamento soci". Anche se il "finanziamento soci" in astratto legittima l'amministrazione comunale ad iscrivere il credito per il rimborso del finanziamento (fruttifero o infruttifero che sia) tra i residui attivi, nel caso di specie questa operazione (stante le criticità finanziarie della Seprio Patrimonio servizi s.r.l.) ha pregiudicato gli equilibri di bilancio del Comune di Tradate, falsando il risultato di amministrazione dell'amministrazione comunale medesima. Si è aggiunto, nella medesima delibera, che l'avanzo di amministrazione del Comune di Tradate è ancora meno attendibile se si pensa che esso non solo è influenzato dai circa 8 milioni di euro di residui attivi per i richiamati finanziamento soci, ma anche dal debito che la società patrimoniale ha ancora verso il Comune per il pagamento del saldo relativo all'operazione di cessione degli immobili ex Frera e Truffini di cui si è già ampiamente detto (debito iscritto nel bilancio della società per la somma di € 2.331.000,00 al 31.12.2010 e per la somma di € 1.431.000,00 al 31.12.2011).

4. Considerato quanto sopra, la Sezione con nota istruttoria 21 febbraio 2019, prot. 1969, chiedeva, con riferimento all'esercizio 2014, di indicare e trasmettere l'atto da cui desumere le ragioni del trasferimento di € 200.000,00 a parziale copertura della perdita rilevata a chiusura dell'esercizio 2012.

5. Il Comune, con propria nota prot. 3081 del 16 marzo 2019, precisava che, durante l'esercizio 2014, l'operazione di trasferimento a parziale copertura del ripiano della perdita della controllata Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. sarebbe stata effettuata nell'ambito dei provvedimenti assunti a seguito della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Lombardia n. 61 del 16.02.2013.

In particolare il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione n. 26 del 18/04/2013, l'atto di indirizzo in attuazione degli adempimenti richiesti con deliberazione prot. 61/2013/PRSE della Corte.

Il Consiglio Comunale di Tradate, in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2013, ha predisposto di stanziare, prudenzialmente, una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2012 per complessivi euro 1.000.000,00 (deliberazione di C.C. n. 69 del 22/11/2013).

Nella stessa nota l'Ente ha segnalato come rispettata l'indicazione dell'Organo di revisione che *"chiedeva di vincolare l'avanzo d'amministrazione conseguito per l'esercizio 2013 ad esclusione della parte vincolata per destinazione"*.

Il Consiglio Comunale di Tradate, in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2013, ha predisposto di stanziare, prudenzialmente, una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2012 per complessivi euro 1.000.000,00 (deliberazione di C.C. n. 69 del 22/11/2013).

L'Ente aggiunge di avere liquidato alla società partecipata un importo, a valere sul predetto fondo, di complessivi € 840.000,00. Al termine dell'esercizio 2014, pertanto, nella composizione dell'avanzo di amministrazione è ancora presente un vincolo pari ad € 160.000,00.

Al riguardo la Sezione osserva che le giustificazioni addotte e, in particolare, il riferimento alla delibera 61/2013/PRSE, così come sopra richiamata, non sono idonee a giustificare il ripiano delle perdite della società. Né vale in tal senso il richiamo all'accantonamento contenuto nel parere dell'Organo di revisione.

La stessa normativa, che ha imposto l'obbligo di accantonamento a partire dalla l. 147/2013, non può essere interpretata nel senso di legittimare, in mancanza di specifica motivazione, il ripiano delle perdite fino all'entrata a regime del comma 1 dell'art. 14 d. lgs 16 giugno 2017, n. 100. La legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che *"nel caso in cui le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione"*. SRM

Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento e' operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente" (commi 550, 551 e 552 art. 1 legge 27 dicembre 2013, n. 147).

L'art. 21 del d.lgs. 175/2016 ha successivamente disposto che:

"1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

JKM

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

- a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);
- b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente”.

Solo con il comma 1 dell'art. 14, d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, che ha aggiunto il comma 3-bis all' art. 21 del d.lgs. 175/2016, si è disposto che “Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato”.

PQM

La Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia accerta le criticità nei termini di cui in motivazione

SRM

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'ente;

che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato dalla Camera di consiglio del 16 aprile 2019.

Il Relatore
(Sara Raffaella Molinaro)



Il Presidente
(Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria il

13 GIU 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)



